

**ATTIVITA' ARTIGIANALI E INDUSTRIALI IN GENERE, COMPRESI AUTOCARROZZERIE,
AUTOFFICINE E AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE**
(Tipologia dei locali e condizione minima obbligatoria)

REQUISITO	PARAMETRO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DOCUMENTAZIONE PER CONCESSIONE	DOCUMENTAZIONE PER USABILITA'
ILLUMINAZIONE NATURALE	<p><u>uffici, laboratori e magazzini</u>: le superfici finestate devono assicurare un fattore medio di luce diurna $FLD_m \geq 2\%$; il requisito è soddisfatto se la superficie illuminanti è pari ad almeno 1/8 della s.u. Una parte di tale superficie va collocata a parete secondo le modalità previste dall'art. 137 del Regolamento Comunale di Igiene.</p> <p><u>spogliatoi</u>: superfici illuminanti pari ad almeno 1/8 della s.u.; è ammessa l'illuminazione artificiale</p> <p><u>docce</u>: superfici illuminanti pari ad almeno 1/8 della s.u.; è ammessa l'illuminazione artificiale</p> <p><u>w.c.</u>: superfici illuminanti pari ad almeno 0,40 m²; è ammessa l'illuminazione artificiale</p> <p><u>refettori</u>: superfici illuminanti pari ad almeno 1/8 della s.u.</p> <p><u>ambulatori</u>: superfici illuminanti pari ad almeno 1/8 della s.u.; è ammessa l'illuminazione artificiale</p> <p><u>archivi</u>: sono ammessi anche se ciechi</p>	<p>art. 10 del DPR 303/56 art. 137 del Regolamento Comunale di Igiene</p> <p>art. 134 del Regolamento Comunale di Igiene</p>	<p>compilazione dell'apposita sezione della scheda informativa regionale, oppure presentazione di una tabella comparativa riportante per ogni locale:</p> <p>-la superficie di finestratura prevista in progetto e quella minima richiesta dal Regolamento comunale di igiene</p> <p>-il tipo di materiale trasparente che si prevede di utilizzare e il suo coefficiente di trasmissione della luce (1)</p>	<p>dichiarazione del tecnico progettista di conformità di quanto realizzato rispetto al progetto approvato</p>
VENTILAZIONE NATURALE	<p><u>uffici, laboratori e magazzini</u>: aperture finestate pari ad almeno 1/16 della s.u., di cui una parte collocata a parete secondo le modalità previste dall'art. 136 del Regolamento Comunale di Igiene</p> <p><u>spogliatoi</u>: superfici ventilanti pari ad almeno 1/8 della s.u.; è ammessa la ventilazione forzata in continuo</p> <p><u>docce</u>: superfici ventilanti pari ad almeno 1/8 della s.u.; è ammessa la ventilazione forzata</p> <p><u>w.c</u> : superfici ventilanti pari ad almeno 0,40 m²; è ammessa la ventilazione forzata</p> <p><u>refettori</u>: superfici ventilanti pari ad almeno 1/16 della s.u.;</p> <p><u>ambulatori</u>: superfici ventilanti pari ad almeno 1/8 della s.u.; è ammessa la ventilazione forzata</p> <p><u>archivi</u>: sono ammessi anche senza ventilazione</p>	<p>art. 9 del DPR 303/56 art. 136 del Regolamento Comunale di Igiene</p> <p>art. 134 del Regolamento Comunale di Igiene</p>	<p>compilazione dell'apposita sezione della scheda informativa regionale, oppure presentazione di una tabella comparativa riportante per ogni locale:</p> <p>la superficie di finestratura apribile prevista in progetto e quella minima richiesta dal Regolamento comunale di igiene</p>	<p>dichiarazione del tecnico progettista di conformità di quanto realizzato rispetto al progetto approvato</p>

<p>SUPERFICI DEI LOCALI</p>	<p><u>uffici</u>: 6 m² per addetto, con una superficie minima uguale a 9 m² <u>laboratori e magazzini</u>: 2 m² per addetto, con una superficie minima uguale a 20 m² <u>spogliatoi</u>: 1,2 m² per addetto, con una superficie minima uguale a 6 m² <u>docce</u>: in assenza di vano antidoccia, il box deve avere un lato di almeno 1,4 m per consentire la predisposizione di una zona dove appendere gli indumenti o l'accappatoio <u>w.c.</u>: superficie minima uguale a 1,2 m² <u>refettori</u>: 1,2 m² per utilizzatore, con una superficie minima uguale a 12 m² <u>ambulatori</u>: superficie minima uguale a 12 m² <u>archivi</u>: secondo necessità</p>	<p>art. 6 del DPR 303/56 art. 15 del DPR 547/55 art. 128 del Regolamento Comunale di Igiene</p>	<p>indicazione in pianta o tabella riportante le superfici di ciascun locale</p>	<p>dichiarazione del tecnico progettista di conformità di quanto realizzato rispetto al progetto approvato</p>
<p>ALTEZZA LOCALI</p>	<p><u>uffici</u>: altezza minima di 2,70 m. <u>laboratori e magazzini</u>: altezza minima di 3 m, ad esclusione delle attività commerciali (negozi), per i quali l'altezza minima è di 2,70 m <u>spogliatoi</u>: altezza minima di 2,70 m. <u>docce</u>: altezza minima di 2,70 m. <u>w.c.</u>: altezza minima di 2,40 m. <u>refettori</u>: altezza minima di 2,70 m. <u>ambulatori</u>: altezza minima di 2,70 m. <u>archivi</u>: altezza minima di 2,40 m.</p>	<p>art. 6 del DPR 303/56 art. 127 del Regolamento Comunale di Igiene</p>	<p>indicazione in pianta o in sezione, o tabella riportante le altezze di ciascun locale</p>	<p>dichiarazione del tecnico progettista di conformità di quanto realizzato rispetto al progetto approvato</p>
<p>DOTAZIONE DEI SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI</p>	<p><u>spogliatoi</u>: obbligo per tutte le attività per le quali è necessario indossare indumenti da lavoro specifici (es. divise, tute, abiti da lavoro); devono essere separati per sesso; per le altre attività è richiesto un locale accessorio di almeno 4 m²; <u>docce</u>: obbligo per le attività insudicanti; la dotazione è di 1 doccia ogni 10 addetti contemporaneamente presenti; devono essere divise per sesso e devono comunicare con gli spogliatoi <u>w.c.</u>: la dotazione è di 1 servizio igienico ogni 10 addetti; devono essere separati per sesso <u>refettori</u>: obbligatorio per le attività con più di 30 addetti e per quelle insudicanti e simili che abbiano 5 o più addetti; per le attività insudicanti e simili che abbiano meno di 5 addetti è richiesto un locale accessorio di almeno 4 m²; in presenza di convenzioni con ditte di ristorazione esterne è comunque richiesto un locale di almeno 12 m², dotato di tavolo e sedie <u>ambulatorio</u>: obbligatorio per attività con oltre 50 addetti</p>	<p>artt. 37, 39 e 40 del DPR 303/56 artt. 128 e 134 del Regolamento Comunale di Igiene</p>	<p>scheda informativa regionale relazione tecnica</p>	<p>dichiarazione attestante il n° di addetti impiegati nell'attività, specificando tra impiegati e operai e, all'interno di queste categorie, differenziando tra uomini e donne</p>

RISCALDAMENTO	fatte salve particolari situazioni, connesse alle esigenze di lavorazione (es. celle frigorifere, lavorazione carni), è obbligatorio per tutti gli ambienti dove è prevista la permanenza di dipendenti	art. 11 del DPR 303/56 art. 136 del Regolamento Comunale di Igiene	scheda informativa regionale relazione tecnica	dichiarazione del tecnico progettista di conformità di quanto realizzato rispetto al progetto approvato
COPERTURA DEL FABBRICATO	deve essere garantita la possibilità di operare in sicurezza sul tetto del fabbricato per le future opere di manutenzione che si renderanno necessarie; il requisito si ritiene soddisfatto sia tramite la calpestabilità completa di tutta la copertura, sia tramite l'adozione, su tutta l'estensione del tetto, di sistemi di aggancio per funi o altri dispositivi di sicurezza	art. 6 del DLgs 626/94 art. 4 e allegato II al DLgs 494/96	//	- documentazione tecnica attestante la calpestabilità della copertura o le misure di protezione adottate - fascicolo tecnico redatto ai sensi dell'art. 4 del DLgs 494/96
MISURE ANTINCENDIO	<u>attività non soggette a CPI</u> : deve quantomeno essere verificato: - n° delle vie di uscita e lunghezza dei percorsi per raggiungerle - larghezza delle scale e delle uscite <u>attività soggette</u> : il progetto viene valutato dai VVFF	DM 10/03/98	relazione tecnica	dichiarazione del tecnico progettista di conformità di quanto realizzato rispetto al progetto approvato
SCALE	<u>scale non comuni</u> : - larghezza minima di 0,80 m - pedata minima di 25 cm e somma "p + 2a" compresa tra 62 e 64 cm <u>scale comuni</u> : - larghezza minima di 1,20 m pedata minima di 30 cm e somma "p + 2a" compresa tra 62 e 64 cm la larghezza delle scale a chiocciola va misurata dal punto dove viene rispettata la pedata minima al bordo esterno	art. 16 del DPR 547/55 art. 8 del DPR 303/56 DM 236/89	relazione tecnica e planimetrie	dichiarazione del tecnico progettista di conformità di quanto realizzato rispetto al progetto approvato
TRATTAMENTO ARIA	l'impianto di condizionamento e/o di aerazione artificiale non è sostitutivo della ventilazione naturale obbligatoria	- art. 99 del regolamento comunale di igiene - norma UNI 10339	relazione tecnica	dichiarazione di conformità di quanto realizzato rispetto al progetto approvato, firmata dal tecnico progettista